Blenio e Leventina

da Barbarossa a Enrico VII

UN CONTRIBUTO ALLA STORIA DEL TICINO NEL MEDIOEVO

con documenti di

KARL MEYER

T 110

BELLINZONA Arti Grafiche A. Salvioni & Co. S.A. 1977

CAPITOLO III

L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLA VALLE

§ 14. La signoria territoriale

I possedimenti e diritti della Chiesa di Milano nell'alto Ticino fino al Duecento inoltrato erano tenuti dai due Capitoli, il grande dei cento Decumani presieduti dal Primicerius, e il piccolo dei Cardinali (ordinari) o Canonici presieduti dall'Arciprete¹). Attorno alla metà del 12mo secolo i diritti dei Decumani si estinsero e non sappiamo per quali ragioni e in quali circostanze²). D'allora in poi le valli sono soggette solo agli Ordinari, i quali le tengono come prebende, secondo un preciso ordinamento³). Solo le entrate della gastaldia di Claro andranno ancora ai Decumani⁴).

Il modo secondo il quale i Canonici del Duomo si sono ripartite le entrate, rispettivamente l'amministrazione delle valli, non fu sempre il medesimo. Nella seconda metà del 12.mo e nel primo trentennio del 13.mo secolo appare regolarmente solo un ordinarius fra i maggiori come titolare

¹⁾ Il loro numero non è noto; nel 1198 M.H.P.XVI 2,383) ve ne sono 11, nel 1224 10 (Annessi, 13). Era un capitulum clausum o apertum?

²⁾ Il riscatto dei diritti dei Decumani da parte degli Ordinari è una faccenda interna della Chiesa di Milano e dovrebbe essere chiarita nella storia del Capitolo del Duomo. Probabilmente è connessa all'ordinamento fatto dall'arcivescovo Oberto I di Pirovano (1143 genn. 3-1166), al momento del suo insediamento, per ripartire equamente gli introiti. Cfr. Bolla di Eugenio III del 1149 a Oberto e agli Ordinari: Tuo fratre archiepiscope, studio factum est, ut omnes redditus omnesque obventus illius ecclesie ad honorem dei et ad eiusdem communem vitam canonicorum, qui in loco ipso pro tempore morabuntur, in unum de cetero redigantur. Il Papa, oltre questo ordinamento, ratifica anche i possedimenti, fra cui Habiascham, valles Bellignium et Leventinam (Orig. Cap. del Duomo, Milano). E' possibile anche che la Chiesa di fronte alla politica di Corrado III sia stata spinta, nell'interesse di una concentrazione delle forze, impedita dall'esistenza di due aventti diritto, ad estinguere quello dei Decumani, compensandoli con altri diritti. Per l'ultima volta i Decumani appaiono come espliciti compartecipi dei possedimenti nelle valli nelle quattro pergamene del marzo 1120.

³⁾ La prebenda è sempre esplicitamente ricordata in tutte le deposizioni testimoniali, in tutte le nomine, investiture e quietanze (per es. Annessi, 8, 14-16, 30).

⁴⁾ Cfr. p. 140 n. 285 (per il 1356). Secondo un elenco allestito attorno al 1400 (A. S. M., cit. Cart. IV n. 8) l'investitura della gastaldia è fatta dall'arcipresbitero archidiacono ordinariis et capitulo a ecclesie Mlan. nomine comunantie prefate ecclesie et etiam a quatour ordinariis dominis et comitibus Leventine et Bregnii. Ciò spiega perchè Papa Alessandro il 14 ottobre 1164 conferma all'Arciprete, Arcidiacono e canonici ecclesie beate Maria Mediol. solo valles Belegni et Leventine, partem plebis et curtis de Abiasca.

delle prebende e « Conte di Blenio e Leventina » 5); a lui sono sottoposte per parecchi anni le comunità di valle, anche se il dominio territoriale appartiene all'assieme del Capitolo degli ordinarii 6). In questa loro posizione, analoga a quella dei signori feudali, dall'ultimo trentennio del secolo 12.mo regnano sulle regioni ambrosiane i Canonici Oberto Crivelli (poi Arcivescovo e Papa Urbano III) 7), Alberico di Sorresina, Uberto di Terzago (attorno al 1182 e 1186 per una durata di otto anni), subito dopo Jacopo della Torre (attorno al 1200 e 1202), poi Giustamone della Torre, Cimiliarcha Milo da Cardano e Guglielmo de Rizolio. Alla fine del primo e nel secondo decennio del Duecento era reggitore l'arciprete Guglielmo Balbo, il quale temporaneamente delega i suoi poteri a Rodolfo de Orello da Locarno 8). A lui succede, alla fine del secondo decennio e nel terzo, ancora Guglielmo da Rizolio, nominato nel frattempo Arcidiacono.

Attorno alla metà del Duecento subentra un mutamento nell'amministrazione, che ci appare per la prima volta il 7 dicembre 1255. Non più un solo canonico regge le comunità di valle, ma quattro ordinarii et domini ^{8 bis}) et comites vallium Bellegnii et Leventine ⁹), titolo, l'ultimo, che è rimasto quello ufficiale dall'ultimo quarto del Duecento fino al declino della

⁵) Per la prima volta il 21 nov. 1209 (Vedi p. 184 nota 3), poi il 29 maggio 1211 (p. 99 n. 27), il 7 nov. 1220 (Annessi, 12). Poi ancora il 20 nov. 1215 (in livello) (vedi p. 170 n. 78).

⁶⁾ Vedi atto del 1198 e del 1202 in M. H. P. XVI, 2. e anche atto del 16 marzo 1228 (Annessi 13).

⁷⁾ Annessi, 16 p. 282/283. Il primo richiamo (elenco di canonici, che avevano prebende nelle valli) dimostra che Oberto Crivelli come ordinarius reggeva le valli, tanto più che egli personalmente doveva essere stato nell'alto Ticino; il secondo, (l'inciso «obicitur de papa Urbano») indica un suo atto importante! Oberto Crivelli il 5 maggio 1185 divenne arcivescovo di Milano e il 25 novembre dello stesso anno Papa (Urbano III) e tenne ambedue le cariche fino alla sua morte (20 ottobre 1187) (Rovelli e Giesebrecht-Simson VI 114-166). La sua politica antisveva sarà stata anche influenzata dalle lotte sostenute come Canonico delle Tre Valli contro il partito imperiale. Vedi anche p. 162 n. 43.

⁸⁾ Cfr. particolarmente Annessi, 14 e 15. Alberico da Sorresina appare ripetutamente prima del 1180, vedi Giulini VII e Codice della Croce (Ambrosiana). Giustamone della Torre sembra aver inviato nelle Valli (come podestà?) un suo parente, Manfredo; froatto del 1200 nel Libro Bianco dell'alpe Ridegra (Patr. Castro); su Guglielmo Balbus vedi p. 167 s.

⁸ bis) Patr. Aquila: Domini Ardizonus de Baxilica Petri et Tabaldus vicecomes vice dominorum C. de Baxilica Petri et Azonis Vicecomitis Mediol. ecclesie ordinarii ac domini vallium Bellegnii et Leventine et ser Jordanus de Olzate vice domini Symonis tunc missus dominorum Lanterii Scachabarocii et Azonis Zepi similiter ordinarii Mediol. ecclesie ac domini vallium Bellegni et Leventine. Così pure Annessi 25, p. 305. Il motivo della spartizione in quattro deve risalire all'assottigliamento continuo della rendita dei beni del capitolo lombardo.

⁹⁾ Leventina in senso geografico, cioè con la Riviera. Anche in documenti che riguardano esplicitamete la Riviera non leventinese è usato lo stesso titolo: i domini et comites vallium Bellegnii et Leventine il 5 novembre 1361 (A. S.M., cit. Cart. VI) danno

signoria 10). I quattro canonici si dividono il dominio non nel senso che ciascuno assuma una valle, ma regnano assieme come condomini 11). Presiedono tutti e quattro ai placita 12). Anche le entrate sono divise in parti uguali fra i quattro 13). Per certe funzioni esiste un turno fisso; il podestà di Leventina per es. è nominato annualmente da uno solo dei Canonici 14). La durata del dominio sembra essere a vita. Essa cessa solo con la morte 15) o con la rinuncia alle prebende canonicali (per esempio con la promozione ad arcivescovo, come accadde a Castone della Torre nell'ottobre 1808 16); in questo caso il canonico che subentra nelle prebende vacanti acquista anche il dominio sulle Valli, rispettivamente il godimento di questa signoria, poichè la proprietà appartiene a tutto il capitolo degli ordinari 17).

§ 15. La giurisdizione ecclesiastica

Le nostre valli, da tempi remotissimi, appartenevano alla Diocesi di Milano, alla quale erano soprattutto legate dal rito ambrosiano 18). Sebbene

a livello la Gastaldia di Claro e nel 1374 nominano il podestà (A. not. Mil. Ciocca) di Gnosca e Gorduno.

¹⁰⁾ Rinuncio a citazioni e rimando unicamente agli Annessi, 28 p. 53 e 30 passim, particolarmente a p. 84 riga 2 dal basso. Sembra che le prebende delle Tre Valli fossero legate a determinate dignità, come l'arcipretura, l'arcidiaconato, il cimiliarcato, perchè questi dignitari li incontriamo frequentemente nei documenti. Purtroppo fino ad oggi manca una monografia sul Capitolo del Duomo di Milano, sebbene negli Archivi dello stato e del Capitolo metropolitano a Milano vi sia un abbondante materiale.

¹¹⁾ Vedi Annessi, 25 (Blenio) e 28 e 30 (Leventina) e documento del 5 nov. 1361) A. S. M. cit. cart. VI) per Claro. Vi sono numerose prove.

¹²⁾ Vedi sotto Placita p. 104 ss.

¹³⁾ Per la Leventina cfr.: Ann. 30 p. 344; per Blenio quietanze dell'8 dic. 1335 in A. S. M. cit. spec. Cart. V; per Claro cfr. Villa (A. not. Milano) 19 nov. 1370.

¹⁴⁾ Secondo le dichiarazioni del podestà leventinese del 1303 in Ann. 30, p. 351. Diversa la concessione in livello (da parte di tutti e quattro) del rettorato di Blenio per 5 anni del 4 genn. 1313 (Ambrosiana, Carte pag.) e del 14 genn. 1329 (per un anno), come pure per la gastaldia di Claro (5 novembre 1361, per 5 anni): A. S. M. cit.

¹⁵) Annessi, 30 p. 338.

¹⁶) Annessi, 30 p. 328.

¹⁷) Annessi, 31 p. 355.

¹⁸⁾ Il rito ambrosiano delle Tre Valli è particolarmente sottolineato nei documenti del 25 marzo 1202 (M. H. P. XVI 2 p. 392) e nelle testimonianze nel processo Sacco del 1224 (Annessi, 14, 15, 16, Güterbock 1. cit. Boll. 1910 p. 69 · 71) e del 1311 (Annessi, 30 p. 320). Il rito è ancora quello attuale delle Tre Valli. I legami antichissimi con la diocesi di Milano, oltre che dal rito, il quale non avrebbe potuto affermarsi più tardi su quello romano, sono provati dall'abbreviazione «valles», come vengono

la differenza dal rito romano sia di scarsa importanza¹⁹), gli abitanti delle Tre Valli erano fieri di questa particolarità, che li contraddistingue da tutti gli altri vicini, ed essa ha contribuito non poco a rafforzare i sentimenti di appartenenza ecclesiastica e politica alla Chiesa di Milano.

Le tracce di un intervento degli Arcivescovi nell'alto Ticino sono scarse. Il 10 novembre 1171 a Milano «coram domino Galdino sancte Mediolanensis ecclesie archiepiscopo apostolice sedis legato» si decide un processo davanti al tribunale arcivescovile tra la chiesa parrocchiale di Faido e quella di Osco ²⁰). Il successore di Galdino l'arcivescovo Algisio (1176-1185) intervenne più a fondo, almeno in Blenio ma forse anche nelle altre valli, per ordinare una migliore ripartizione delle prebende. A questo scopo egli fece fare un censimento delle entrate delle diverse chiese. A seconda che bastassero per uno, due o tre posti ecclesiastici (facultates), la rispettiva chiesa doveva avere un numero corrispondente di chierici ²¹).

chiamate semplicemente a Milano già nell'XI secolo (p. 64 n. 16 e 18), e da motivi linguistici: Carlo Salvioni dimostra nel Boll. stor., 1897 p. 138 e nel suo saggio Lingua e dialetti della Svizzera italiana (nei Rendiconti dell'Istituto Lombardo Serie II, vol. 40, 1907, p. 728), come le valli alpine italiane, così la Tosa, Valmaggia, Mesolcina e Adda, mantengono invariata la consonante l, mentre nelle Tre Valli, che vi si incuneano, l viene sostituito da r. La ragione per cui Leventina, Blenio e Riviera si staccano dall'uso comune a tutta la regione centrale-alpina italiana, Salvioni lo trova nel fatto, che queste Tre Valli hanno in comune con Milano il rito ambrosiano, mentre le altre valli italiane sono di rito romano. Anzi, nelle Tre Valli il passaggio da l ad r è meglio conservato che a Milano stessa. Per l'origine remotissima di questo particolare linguistico è sintomatico che la r sia già prevalente nei documenti valligiani del XII e XIII secolo: Arivone (Olivone), Sara (Sala). donnegare (dominicale); anche rodalius e rodarius si trovano a turno, e Guarnerius e Gualnelius, Berregnium e Bellegnium, e altri ancora. Biscaro dice che prima le Valli siano appartenute alla diocesi di Como, perchè innanzitutto Gnosca e Gorduno poi Lumino appartennero come feudum al vescovo di Como. Ma le pretese comasche su Gnosca e Gorduno (p. 165 s.) si possono spiegare con la posizione di confine dei due paesi, mentre Lumino sempre appartenne al contado di Bellinzona (così nel 1224, Annessi, 21 p. 300), mai alle Tre Valli. Se le valli un tempo fossero state soggette a Como, avremmo trovato delle decime in mano dei Nobili di Locarno, i quali avevano nel Bellinzonese e nel Locarnese molte decime vescovili comasche. Infine, come indizio, l'antichissima Chiesa di Sant'Ambrogio di Prugiasco (Appendice VII) e il sigillo più antico noto in Leventina del 1403 (Boll. 1883, p. 143) con Sant'Ambrogio.

¹⁹⁾ Cfr. le deposizioni nel Processo Sacco del 1224 (A. S. M., F. R. Cap. 212): interrogatus, que est diferentia inter ministerium Ambroxianum et Romanum, il prete Martino da Prugiasco (Blenio) risponde: In canticis et salmis; e il canonico milanese Giustamone dichiara: In principio vesperi dicunt Anbroxiani: dominus vobiscum, et Romani: deus in adiutorium meum intende. Item Romani incipiunt matutinum: domine labia mea, et Abrixiani (!) dicunt: in adiutorium. Et multe allie diferentie sunt.

²⁰) Cfr. p. 53.

²¹) Purtroppo la pergamena, che era autenticata col sigillo in cera dell'Arcivescovo, e che sarebbe una fonte preziosa per la storia ecclesiastica e dei paesi dell'alto Ticino, è oggi persa. Essa è menzionata in una sentenza del 27 gennaio 1215 (Patr. Olivone): Il Diacono Alberto sostiene il diritto di proprietà della Chiesa di Olivone

Questi documenti su Galdino e Algisio sono gli unici che attestano un'attività dei metropoliti ambrosiani nell'alto Ticino. Ambedue sono del 12.mo secolo, lo si noti. La mancanza di altri documenti si spiega solo in parte con la perdita dell'archivio arcivescovile. La ragione principale è invece da cercare nel fatto che il dominio e la giurisdizione ecclesiastica (iurisdictio spiritualis) sul comprensorio delle Tre Valli alla fine del secolo XII è passato definitivamente dal diocesano ai Canonici del Duomo, e in modo così totale che per es. il potente arcivescovo Ottone Visconti attorno al 1290 può esercitare in Leventina i suoi diritti ecclesiastici, solo per averli avuti provvisoriamente in affitto dai Signori del Capitolo. Un teste ben informato, un cameriere arcivescovile, come ecclesiastico a conoscenza della regola, ci racconta come Ottone, grazie a questo affitto (occaxione dicte fictaritie) abbia dato al suo portonarius una prebenda in Leventina, « non constargli che Ottone abbia avuto da comandare in quella valle, altrimenti che in base a quell'affitto (ipse testis non intendit, quos ipse dominus archiepiscopus haberet aliquod ad faciendum in dicta valle nisi ratione dicte fictaritie) » 22).

sulla Chiesa di Ghirone, dicendo, quod quondam dominus Algixius Mediol. ecclesie archiepiscopus cognoscendo et inquirendo redditus ecclesiarum uallis Beregnii et ordinando
clericos in predictis ecclesiis secundum facultates predictarum ecclesiarum, ut illa ecclesia, suius redditus erant sufficientes duobus uel tribus nel uni, asignata fuit per predirtum
quondam dominum archiepiscopum tribus uel duobus uel uni secundum facultates ecclesiarum. Sed de illa de Agarono non est habita mentio nec ordinata per predictum domiium archiepiscopum; vnde prenominatus Albertus diaconus traebat in argumento sue
partis, quod, si non esset subiecta illi ecclesie de Oliuono, esset ordinata per predictum
dominum archiepiscopum sicut alie ecclesie fuerunt ordinate et aliquis unus uel plures
essent instituti in eadem ecclesia de Agarono sicuti et fuerunt in alii ecclesiis ipsius
uallis ecclesiis ipsius uallis instituti et ordinati. Et quod ipse dominus archiepiscopus
ipsas ecclesias ordinasset ut supradictum est apparebat per tenorem quarundam litterarum ipsius domini archiepiscopi cereo sigillo item sigillatarum et ibi a me infrascripto
Rugerio notario (de Uarisio) uisarum et lectarum. Cfr. p. 54 n. 169.

La iurisdictio spiritualis dei Canonici è continuamente sottolineata nelle deposizioni del processo Sacco e in quelle del 1311 (Annessi, 14, 16 e 30). Essa non impedisce agli ordinari di applicare nelle Tre Valli le ordinanze ecclesiastiche da loro emanate per tutta la diocesi. Nel 1313 l'arciprete invoca contro gli Orelli, che vogliono metter mano sulle decime di Claro, le costitutiones editas per bone memorie dominum. O. archiepiscopum Mediolan. (1313, giugno 24 A. S. M. cit. Cart. 6). Il momento esatto del passaggio definitivo della iurisdictio spiritualis dall'arcivescovo ai canonici è sconosciuto. La obedientia de Vallibus et Abiasca che già nell'11 secolo spetta ai decumani e anche ai cardinales (p. 64) non rappresenta una giurisdizione ecclesiastica, ma un nome collettivo per un assieme di entrate di diversa natura (analogamente p. 155 nota per il 1356). I testi del 1224 sanno di una iurisdictio spirituali dei canonici da lungo tempo. Già nel 1198 gli ordinari stanno in lite con Como (p. 163 s.) per una questione di confini diocesani (ma dietro si nasconde la ragione principale della iurisdictio politica); nel 1211 il titolare delle prebende di Leventina e di Blenio appare come titolare incontrastato della giurisdizione ecclesiastica (p. 99 n. 27). Gli ordinari la conservano

A prima vista la giurisdizione ecclesiastica dei Canonici sembra strana e in contraddizione col concetto di appartenenza alla Diocesi di Milano. Ma il suo fondamento giuridico può essere chiarito con grande probabilità: essa risale evidentemente all'arcidiaconato ²³).

L'arcidiacono ²⁴), cioè il primo dei diaconi della cattedrale, originariamente era un ausiliario del vescovo per l'amministrazione interna della chiesa del Duomo. Col tempo il suo cerchio di azione si allargò e si concentrò sull'amministrazione esterna, specialmente sulle visite fatte per incarico del vescovo. Dal 10.mo secolo in poi, poichè i vescovi si dedicano sempre più a faccende temporali e politiche, sorse l'abitudine di nominare, accanto all'arcidiacono (archidiaconus maior) altri arcidiaconi (minores) e di metterli alla testa di un determinato settore, prima temporaneamente poi definitivamente. Questi arcidiaconati venivano connessi volontieri con singole prebende canonicali. La tendenza medievale, di trattare tutti gli incarichi pubblici come diritti privati si affermò anche qui, tanto più che l'arcidiaconato, per le prebende annesse (vitto, Sendschilling e Sendhafer), era assai ambito. Così a partire dal 12.mo secolo gli arcidiaconi appaiono come dignitari autonomi, che cercano di assorbire sempre più competenze vescovili e che dissolvono il potere vescovile, come immunità ed esenzioni hanno smembrato il contado. In connessione alla crescente autonomia del Capitolo del Duomo di fronte ai Vescovi 25), anche gli arcidiaconi raggiungono l'apice del loro potere alla fine del 12.mo e all'inizio del 13.mo secolo. Innocenzo III chiama i più recenti arcidiaconi: iudices ordinarii e riconosce così il loro potere direzionale, messo su pari piedi con la iurisdictio episcopalis. Come il vescovo esercita la giurisdizione su di una determinata regione, così anche l'arcidiacono sul suo territorio controlla tutto l'ordinamento ecclesiastico del suo distretto, il patrimonio; le dotazioni delle singole chiese, la sufficienza delle entrate dei benefici. Fa le visite e tiene i sinodi, insedia i beneficiari nelle loro funzioni (institutio). Esercita la giurisdizione episcopale, decide dunque dell'istituzione di benefici; dei processi matrimoniali ecc. impartisce censure ecclesiastiche, in modo particolare sospensioni, scomuniche e interdetti. Il diritto formale di sorveglianza del vescovo diventa inoperante. Solo dopo la fine del 13.mo secolo i vescovi cercano di riprendere i loro antichi poteri; e vi riescono completamente col concilio di Trento.

I Canonici del Duomo esercitano il loro potere spirituale personalmente e per mezzo di vicari di valle stabili, o anche, caso per caso 26) delegano loro rappresentanti.

per i secoli seguenti. Ancora nel 1612 l'avvocato del Capitolo dichiara: Domini comites ordinarii habent in dictis tribus vallibus ius quasi episcopale unde conferunt beneficia prout faciunt episcopi (Ceruti in Boll.. 1898 p. 99). Gli ultimi resti della giurisdizinone ecclesiastica dei canonici scomparvero con l'istituzione del vescovado di Lugano nel 1888).

²³) Una prova documentata, che la giurisdizione spirituale dei canonici risalga all'arcidiaconato non esiste. Inoltre il carattere originario delle prebende venne cancellato con la quadrispartizione.

²⁴) Hinschius, Kirchenrecht, vol. II, Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands IV p. 9-15. Stutz in Holtzendorffs Enzykolopädie vol. II.

²⁵) E' sintomatico, a dimostrare il potere crescente del Capitolo milanese, che l'arcidiacono Jacopo della Torre (11 giugno 1200, Libro Bianco di Ridegra p. 7), l'arciprete Amizo de Amicono e l'arcidiacono Guglielmo de Rezolio (16 marzo 1224, Annessi, 13 p. 276) si chiamino Dei gratia.

²⁶) Il 7 luglio 1374 i canonici del Duomo comandano agli ecclesiastici di Blenio di allestire elenchi dei tributari di quei luoghi e di consegnarli al presbitero Martino bene-

In questo modo essi liquidano processi matrimoniali ²⁷), questioni spirituali, sorvegliano il clero e tutti i rami della giurisdizione vescovile ²⁸). Di loro competenza è innanzitutto l'insediamento (collatio e institutio ²⁹) degli ecclesiastici, i quali debbono pagare ai Canonici certi tributi ³⁰). Sembra che a Milano il lato finanziario del potere spirituale, che rappresentava in prima linea una parte integrante delle prebende del capitolo, non sia stato trascurato, pur col pericolo di aggirare il diritto di elezione dei vicini e di una collisione col divieto di accumulare prebende. Il 28 gennaio 1311 il prete Guglielmo, beneficiario di due chiese a Cornaredo, dichiara di possedere (ad fictum) dall'arciprete Roberto Visconti e dal Canonico Narzoe da Sesto parecchie prebende in Leventina e da 20 anni dagli ordinari una prebenda della chiesa di San Giorgio a Prato ³¹), e che infine egli ha ottenuto recentemente dai Canonici una prebenda per un nipote a Quinto. Così pure nel 1290 l'Arcivescovo Ottone Visconti aveva dato in affitto globale al suo portinarius, apparentemente un laico, le sue prebende

fitiali ecclesie sci. Stefani de Turre vicario nostro in spiritualibus dicte vallis (Ciocca, A. not. Mil. Anche in Leventina c'era un vicario speciale cfr. atto 1404 in D'Alessandri Atti di San Carlo p. 24 nota 1); molti esempi in Boll. 1890, 1906.

^{27) 29} maggio 1211, domenica, Ind. 14. Presbiter Andreas de Prato, filius Lormanni ed Flexio, missus et delegatus domini Guilielmi Mediolanensis ecclesie archipresbiteri ac Bellengni et Leuentine comitis . . super causam matrimonii que uertebatur inter Guidonem fil. Gualterii et Florianam, eius uxorem et filiam Albuini de Pullizasco . . quia cognouit parentellam propinquam esse, inter eos protulit sententiam diuortii. Actum loco Rassura. Testimoni di Chiggiogna, Rossura, Prugiasco, Ponto Valentino (Patr. Olivone).

²⁸⁾ P. 117 n. 143. Esempi: 13 nov. 1338; i quattro canonici del Duomo concedono un previlegio alla Cappella di S. Maria a Dalpe. Dat. Zornico (Parr. Dalpe) 12 novembre 1341. Gli stessi ammoniscono un chierico di Chiggiogna su denuncia dei vicini del suo obbligo di residenza. Dat. in curia sci. Michaels de Zornico (Arch. Rossura).

Annessi 14-16 e Boll. 1910 p. 69 ss. Il 5 febbr. 1292 (p. 202 n. 228) un chierico è investito della prebenda di S. Nazzaro ad Airolo dai domini et comites valium Beregni ed Leventine... ad quos spectat collacio et inuestitura prebendarum et beneficiorum predictarum valium. Analogamente il 13 nov. 1372 (Villa, A. not. Milano). Il 4 gennaio 1313 i quattro Canonici investono il Rettore di Blenio e si riservano esplicitamente la concessione di prebende (item reservatis omnibus iuribus collationum prebendarum) (Ambr. C. p. 2383). Quando più tardi i Canonici cedono la Leventina agli Urani, si riservano la giurisdizione spirituale; gli Urani, di diritti ecclesiastici ricevono solo quello di presentazione, ciò che era una spogliazione dei diritti dei vicini, ai quali resta solo il diritto di elezione (p. 54 n. 172). Ma già nel 1487 gli ordinari si lamentano per electiones vicariorum et caeterorum presbitorum per dictos Uranienses (come titolari del patronato) factas, quos non presentabant ipsis ordinariis pro confirmatione ipsorum vicariatus, beneficiorum et ministeriorum ecclesiasticorum dictae vallis, sed potius presentabant archiespiscopo Mediolanensi vel eius vicario, ad quem cardinales pretendebant non spectare talem confirmationem (Cattaneo I 187 e 232).

³⁰⁾ Ceduta la Leventina a Uri il Capitolo riceve da ogni ecclesiastico confermato florenum unum Rheni o singulis bullis (Cattaneo I 223).

³¹) Annessi 30, p. 333; p. 335 (in basso). Nei documenti di Prato (A. parr.) appare in quegli anni come parroco un Valenzio da Fiesso.

in Leventina, il quale però non lo ripagava bene di questa sua concessione 32).

Una competenza particolarmente importante degli ordinarii risiedeva nella pronuncia e nella liberazione della scomunica e dell'interdetto, di cui i Canonici del Capitolo, secondo una consuetudine medievale dei principi ecclesiastici, usavano largamente. Essa viene comminata e pronunciata come sanzione, per divieti ed obblighi 33) per patti di affitto col podestà 34), serve come ultima ratio nei casi di tenace opposizione o ribellione di singoli 35) o di tutta una vicinanza 36) o comunità di valle, per mora o rifiuto di imposte 37), per sommosse politiche e altro 38). Come questo strumento ecclesiastico sia stato usato come punizione grave ed efficace anche in mancanze puramente temporali, lo prova chiaramente un testimonio dell'anno 1311 con le parole: I valligiani non osano eleggere un loro podestà, per timore di essere poi scomunicati dall'arciprete e dai Canonici. A rafforzare la pena veniva poi fissata una somma per la liberazione; così i Leventinesi dopo la rivolta del Cerro dovettero pagare un riscatto di 2000 libbre. Dobbiamo dunque anche valutare nel suo peso l'importanza politica della giurisdizione ecclesiastica, tanto più che essa coincide con l'apogeo della potenza della chiesa. Essa ha contribuito essenzialmente a rafforzare la giurisdizione del capitolo e a darle sicura garanzia.

³²) Annessi, 30 p. 345.

³³) Annessi, 25, p. 305.

^{34) 4} genn. 1313 (Ambrosiana C. p. 2383): I canonici si assicurano i diritti di scomunicare il rettore in caso di inosservanza dei patti di livello.

³⁵⁾ Cosi Azo de Quinque Viis dictus Zeppus, vicarius domini archiepiscopi Mediolanensis, ordinarius ecclesie maioris et dominus Beregni et Leuentine, il 15 marzo 1252 da Milano dal presbitero Honorico de Oriuono ordina ad un certo scomunicato Martinetus Clericus, su istanza della moglie, di liberarlo dalla scomunica dopo che abbia prestato giuramento. (Patr. Olivone).

³⁶) Nel 1351 i vicini di Olivone avevano pignorato illegalmente i vicini di Leontica sull'alpe di Croce. Poichè le sentenze del podestà e gli scritti di ammonizione dei canonici non servivano a nulla, l'ordinarius Guido Visconti, Signore e Conte di Leventina e Blenio, con mandato emesso a Faydi nostre vallis Leventine agli ecclesiastici di Blenio ordina, quatenus singulis diebus dominicis et festivis in missarum solennis, cum ibidem aderit mayor populi multitudo congregata pulsatis campanis candellis accensis et in terram proiectis. eosdem de Oriuono (comune et consules ac omnes et singulos vicinos vicinantie de Oriuono) excomunicatos publice nuntietis et mandatorum nostrorum contemptores et ut excomunicatos precipeatis ab omnibus fidelibus Christi artius euitare donec nostra venerint adimplere mandata (Patr. Leontica).

³⁷) Cfr. p. 208 s. Il 19 genn. 1374 i tributari della gastaldia di Claro sotto comminatoria di interdetto e scomunica sono ammoniti a pagare al gastaldo i tributi rispettivi dovuti (Ciocca, 9. not. Milano).

³⁸) Altri esempi di scomuniche di singoli e di tutta la comunità di valle vedi p. 158 n. 26, 207, 209 e inoltre Annessi, 30 passim.

Ancora più tardi, quando la giurisdizione sulle Valli scivolò sempre più nelle mani dei Visconti, l'interpretazione estensiva della giurisdizione ecclesiastica le conservò la parvenza di dominio temporale e protesse specialmente le entrate fiscali ³⁹). Il potere ecclesiastico estendeva poi attorno al dominio ed ai soggetti un legame *morale*, ed è una delle ragioni per le quali l'evoluzione politica, nell'Alto Ticino, a differenza di molti comuni rurali italiani, non condusse all'eliminazione del dominio.

§ 16. Il potere temporale

I canonici del Duomo, avocato a se il potere ecclesiastico, esercitano nel contempo nelle valli tutto il potere temporale⁴⁰). Essi hanno il dominio territoriale e, in modo particolare, il potere giurisdizionale (regimen et iustitia) ⁴¹). Sono proprietari delle valli e ne dispongono come di loro proprietà privata ⁴²). I valligiani sono sudditi (subiecti) del Capitolo ⁴³), gli appartengono ⁴⁴) e dipendono da esso in tutto ⁴⁵). I Canonici del Duomo hanno la piena giurisdizione (honor et districtus) ⁴⁶), districtus et iurisdictio ⁴⁷), omnem iurisdictionem ⁴⁸) merum et mixtum imperium ⁴⁹) in tutte

³⁹⁾ A p. 106 n. 73 l'ordine di censimento di tutti i soggetti e tributari dato ai parroci e con comminatoria di pene spirituali contro l'inosservanza (alioquim in ipsos omnes et singulos inobedientes et rebelles.... canonica monitione premissa.... excomunicationis et in vicinanzias et comunitates vestras predictas interdicti sententias promulgamus). Cfr. anche gli infeudamenti di rettori e gastaldi in quest'epoca.

⁴⁰) Cfr. testimonianze dell'aprile 1224 (Annessi 13-16); Güterbock cit., Biscaro cit., (Annessi 30).

⁴¹) Ann. 30 p. 319.

⁴²) Ann. 30 p. 329.... et facere de ea valle tanquam de eorum re propria.

⁴³) Ann. 30 p. 324.

⁴⁴) Ann. 30 p. 339: Homines ipsius vallis sunt capituli ecclesie Mediolanensis; così pure Ann. 14 p. 279 passim.

⁴⁵) Ann. 30 passim: Tota vallis Leventine subest et semper subfuit et stetit capitulo et ecclesie Mediolanensi in omnibus rebus. Analogamente per ambedue le valli le deposizioni testimoniali.

⁴⁶) Ann. 30 p. 322.

⁴⁷) Ann. 13 p. 300 s.

⁴⁸) Ann. 30 cfr. le domande e risposte.

⁴⁹) Così la sentenza della corte imperiale del 1311 (cfr. Ann. 31 pag. C). I Canonici d'allora in poi usano con preferenza questo titolo e lo estendono già il 4 gennaio 1313 al dominio analogo che hanno in Blenio (Patto di affitto con l'avogadro-rettore, Ambrosiana, Carte pagensi 2383). La denominazione la troviamo anche nei patti di affitto con i Visconti e Pepoli (dopo la metà del Trecento) e negli atti di cessione ad Uri.

le cose, sia criminali che civili ⁵⁰), come un vero e proprio giudice ⁵¹). A nessuno è concesso di esercitare giustizia nelle valli, se questo potere non gli è stato conferito dal Capitolo del Duomo ⁵²).

C

12

 \mathbf{d}

 \mathbf{k}

q

L

d

u

tı.

A

 \mathbf{z}

e

ď

X

 $\mathbf{d}\epsilon$

ar b∈ ra

in

bι

ar

do

Sul titolo di diritto di questo potere temporale le fonti tacciono. A prima vista si potrebbe attribuire alla proprietà feudale. I distretti giurisdizionali appaiono come curtes; il giudizio, al quale tutti gli abitanti sono obbligatoriamente sottoposti, non si chiama mai Placitum publicum o generale, ma sempre dominicale ed ha luogo nel centro delle antiche corti, di cui una oggi ancora ha il nome Sala. E in quel luogo vengono anche consegnati i ficta dominicalia ⁵⁰). Ed è sicuro che le corti milanesi di Sala, Bodio, Claro grazie al potere temporale e personale e grazie alla immunità franca, di cui godeva certamente la chiesa di Milano, detenevano una giurisdizione, tale da eliminare sul territorio feudale tutto il potere di contea ⁵³).

Ma il potere giurisdizionale dei Canonici del Duomo nelle nostre valli ha un carattere essenzialmente diverso. Esso non si limita ai residenti delle proprie corti, spazialmente non si identifica con i possedimenti feudali dispersi, abbraccia invece tutti gli abitanti di un distretto territoriale ben definito, omogeneo, limitato da confini naturali, cioè la marca di valle. (Talmark). La giurisdizione si estende a tutta la gente del territorio e in prima linea gli homines liberi aroderi, gente libera, che possiede ed amministra terre e beni propri, senza tenere dalla chiesa di Milano beni tributari ⁵⁴). La giurisdizione si estende perfino ai nobili terrieri residenti nelle valli, come l'autorevole e stimata famiglia dei Torre, membri della quale già nel 1104 appaiono in giudizio. I placita dominicalia trattano questioni, che non potrebbero mai rientrare nel campo della feudalità milanese, come per esempio vertenze sul rango rispetto ad altri proprietari terrieri e sui rapporti

⁵⁰) Vedi p. 115 ss.

⁵¹) Ann. 30 p. 331.

⁵²) Ann. 30 p. 332: Nulus potest nec potuit unquam exercere iurisdictionem in dicta valle, nisi datus et constitutus sit per dominos ordinarios et capitulum.

⁵³⁾ Specialmente con l'attribuzione del giudizio di sangue. L'immunità franca nou sottraeva totalmente la regione immune alla contea. Ma già nel secolo XI venne concessa a singole chiese imperiali per i loro possedimenti l'alta giurisdizione, ciò che condusse a sottrarle alla contea distrettuale. Questo ampliamento del contenuto della immunità e la separazione del loro territorio dalla contea è considerato dal Seeliger come eccezione relativamente rara (Die soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft im frühen Mittelalter, XXI Bd. delle Abhandl. di phil. hist. Klasse d. Kgl. Sächs. Gesellschaft d. Wissen., pag. 106 e seg.). Contro questa opinione vedi Stengel nella Zeitschr. d. Savigny-Stiftung für Rechtsgesch. German. Abt. XXV pag. 301 e segg. e Rietschel in Mitt. d. Inst. f. österr. G. F. 27 pag. 411 e segg.

⁵⁴) Cfr. p. 84 s. Caratteristiche sono anche le condizioni di Gnosca e Gorduno, dove la Chiesa di Milano possiede in modo esclusivo il merum et mixtum imperiub, sebbene non vi abitino solo massarii ecclesie Mediolanensis, ma anche alii homines (p. 165 n. 60).

con i soggetti residenti in valle, che divengono liberi 55) e interpongono azioni per possedimenti contro i della Torre 56). In altre parole: non si tratta qui di un potere immunitario nel senso stretto della parola, ma invece di una giurisdizione di banno, definita anche come immunità estesa 57), il cui carattere di diritto pubblico risalta molto di più che nella immunità in senso stretto, basata solo sulla signoria fondiaria. Signoria fondiaria e signoria giurisdizionale sono distinte. Il carattere statale della seconda era ammesso apertamente dal Capitolo e dai suoi oppositori. I primi Svevi trattano i distretti giurisdizionali di Leventina e Blenio proprio come comitatus ed anche i canonici del Duomo riconoscono l'origine di diritto pubblico della loro giurisdizione nel titolo che essi portano ufficialmente come signori di queste terre: comes rispettivamene domini et comites vallium Bregnii et Leventine 58).

In che modo il Capitolo venne in possesso del districtus e del comitatus? Di sicuro non sappiamo nulla. Tutte le volte che i Canonici del Duomo debbono difendere la loro signoria contro Terzi, non si richiamano mai ad un diploma regale od imperiale. Essi e i valligiani riconducono sempre tutta la giurisdizione ad un atto di signoria fondiaria, alla donazione di Attone da Vercelli. Una cosa è certa: l'impero di banno della chiesa milanese, del Capitolo, è antichissimo; gli istituti di diritto pubblico, il giudizio, la giuria ecc. da tempi immemorabili sono legati alla Signoria di corte e sono strettamente connessi alla curia dominicalis ed alle cortes. Il ricordo della sede della contea non è più vivo. Quando i Lenzburger nella metà del XII secolo ricevono il Comitatus delle valli dall'impero, essi seguono le orme della precedente signoria terriera e giurisdizionale, tengono i Placita negli antichi centri feudali, come avviene a Sala. L'ottenimento del distretto di banno può essere collocato nell'epoca degli Ottoni, durante la quale la separazione fra signoria fondiaria e signoria giurisdizionale avveniva su larga scala 59) e le chiese italiane ricevevano una giurisdizione ampia e perfino intere contee 60. La donazione di signorie di banno avveniva di solito attribuendo alla chiesa il districtus laddove essa possedeva dei beni fondiari anche esigui 61). Non ci può essere dubbio che anche la cattedrale milanese

⁵⁵⁾ Ann. 25.

⁵⁶) P. 92.

⁵⁷) Seeliger, cit. pag. 109-120, Rietschel cit. pag. 410 e seg.

⁵⁸) Anche i processi del 1224 e del 1311 vertono sempre sulla giurisdizione, non sul possesso fondiario.

⁵⁹) Famosi sono i trasferimenti di banno nelle città, come Speier, Strasburgo e Worms.

⁶⁰⁾ Ficker II 12 e seg., 15-17.

⁶¹⁾ Un simile trasferimento di banno lo troviamo anche in Bregaglia. Nel 960 Ottone donò al vescovo di Coira il potere temporale e i tributi che ne derivavano nella marca

- la maggior chiesa lombarda - sia stata gratificata a questo modo, sebbene noi, data la distruzione totale dei più antichi materiali di archivio, non ne abbiamo le prove 62). E così i possedimenti dell'arcivescovo nelle alte valli del Ticino — sulle quali vi era una sola ed unica immunità — saranno stati ampliati, annettendovi il diritto di banno sulle località nelle quali si trovavano, cioè sulle comunità di valle Leventina, Blenio, Claro e Biasca. E' a questo modo che probabilmente le valli ambrosiane vennero poste sotto la giurisdizione della chiesa milanese, staccandole dalla contea.

Che nelle tre valli sia avvenuto un collegamento fra diritti fondiari già esistenti e nuovi distretti di banno, lo indica la terminologia feudale già spesso rilevata, l'uso sinonimo di curtis, districtus e vallis 63). L'aggiunta del potere giurisdizionale avvenne qui, come altrove, nella forma di immissione nella corte, ciò che doveva poi presto velare il doppio titolo dei diritti giurisdizionali. Così che già nel 12.mo secolo si poteva ricondurre l'origine della signoria territoriale alla donazione fondiaria di Attone.

Appena tutta la chiesa milanese entrò in possesso del distretto di banno, il passaggio ai Signori del Capitolo diventava facile, tanto più se consideriamo il modo caratteristico nel quale nel medioevo si trattavano i poteri di diritto pubblico alla stregua di diritti privati. Così come diritti di giurisdizione venivano conferiti ai signori feudali come feudo (Lehen) 64), potevano essere anche oggetto di divisione fra beni episcopali e beni del capitolo, grazie ad una donazione arcivescovile. Ma l'assegnazione di Arnolfo (996-1018) non si riferiva forse a diritti di banno più che a diritti di signoria fondiaria?

§ 17. I Placita donnegaria

L'espressione più immediata del potere giurisdizionale dei canonici del Duomo appariva nelle giornate generali di giudicatura delle singole comunità di valle. Si tratta qui di veri e propri giudizi (echte Dinge), come continua-

della Bregaglia, che più tardi vennero ampliati e confermati. La situazione di quella regione ricorda sotto diversi aspetti quella dell'alto Ticino (vedi G. Caro, Zur Gesch. d. Grundherrschaft in Oberitalien, Jahrb. f. Nationalökonomie und Statistik 36 (1908), come pure Casparis, Der Bischof von Chur als Grundherr im Mittelalter, pag. 65). Un esempio di separazione fra giurisdizione e possesso fondiario è dato dalla corte S. Martino in Strada vicino a Lodi (Caro, cit. p. 300). Vedi infine p. 136 n. 272 (Appenzello).

⁶²⁾ Vedi anche Biscaro, Boll. 1910 pag. 147.

⁶³) Vedi Ann. 1 e 17 p. 289 come pure a p. 126 n. 215. I poteri giurisdizionali delle curtes italiane ha molto spesso origine pubblica, così che Gabotto nel suo lavoro citato a p. 35 n. 5 vede nella curtis una suddivisione della contea.

⁶⁴) Vedi p. 64.

Blenio e Leventina attorno al 1100-1440

